

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 5 luglio 2013 composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele del Grosso, Presidente
Primo Referendario	Luca Fazio, relatore
Primo Referendario	Stefania Petrucci
Primo referendario	Chiara Vetro
Referendario	Marco Di Marco
Referendario	Rossana De Corato

ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 36075-13 in data 19 giugno 2013 formulata dal Presidente della Provincia di Barletta – Andria – Trani, pervenuta in pari data ed iscritta al n. 1964 di protocollo.

Vista la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Barletta – Andria - Trani, con nota n. 29000-13 del 20 maggio 2013 pervenuta in pari data ed iscritta al n. 1641 di protocollo.

Vista l'ordinanza n. 41/13 del 28 maggio 2013 con la quale era stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 12 giugno 2013;

Considerato il rinvio dell'esame della richiesta di parere deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2013 in quanto il quesito atteneva a problematiche interpretative rimesse al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione n. 207 del 16 aprile

2013;

Vista l'ordinanza n. del luglio 2013, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 5 luglio 2013;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio;

Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la nota n. 29000-13 del 20 maggio 2013 chiedeva il parere di questa Sezione in merito alla

Al riguardo si faceva presente che:

- la Provincia di Barletta-Andria-Trani nata dalla scissione delle Province di Bari e Foggia è stata istituita con legge 11 giugno 2004, n. 148;

- le prime elezioni degli organi elettivi hanno avuto luogo nel giugno 2009;

- nel 2010 l'Amministrazione ha proceduto a seguito di selezione pubblica alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di posti per personale con qualifica dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, nonché di un contratto a tempo determinato ex art. 110, 2° comma, del medesimo decreto legislativo;

- i suindicati contratti ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 sono stati stipulati per la durata minima di tre anni (ed in ogni caso nei limiti di durata del mandato presidenziale), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e dalla direttiva n. 10/2007 del Dipartimento della funzione pubblica;

- l'art. 19 del D.Lgs 165/2001 ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni ad opera di atti normativi successivi ed è stato oggetto di una complessa interpretazione da parte degli organi giurisdizionali, in

particolare dalla Corte dei conti. Difatti, mentre nella sua stesura originaria la disposizione in esame prevedeva una durata degli incarichi dirigenziali non inferiore a due anni e non superiore a sette anni (comma 2) e comunque limitatamente agli "incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", dopo la novella introdotta dapprima dall'art. 14-sexies della legge n. 168/2005 e poi dal D.Lgs 150/2009 la durata degli incarichi è stata stabilita in misura non inferiore a tre anni né superiore al termine di cinque anni; inoltre, l'ambito di applicazione della norma è stato esteso (limitatamente ai commi 6 e 6-bis) "alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2" e quindi anche agli enti locali;

- la scadenza dei suddetti contratti a tempo determinato ex art. 110, 1° e 2° comma, D.Lgs 267/2000, stipulati dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, è prevista a decorrere dal 31 maggio 2013;

- nelle more della vigenza dei contratti medesimi, l'art. 4-ter, comma 13, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha riscritto il comma 6-quater dell'art. 19 D.Lgs 165/2001, la cui nuova formulazione prevede *"Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (...). In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso*

alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 (...)";

- risulta palese come, alla luce della recente modifica legislativa, la *ratio* del penultimo capoverso del comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001 sia quello di consentire il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti per un quinquennio ex art. 110, 1° comma, D.Lgs 267/2000 ed in scadenza al 31 dicembre 2012, anche oltre limite temporale massimo (di cinque anni) fissato nel comma 2 e comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001, al fine di permettere il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti locali (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto parere 12 settembre 2012, n. 582);

- l'art. 16, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 ha sancito che *"Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato"*. Detto vincolo rinviene il suo fondamento nel processo di riordino delle province da un punto di vista qualitativo (art. 23, commi 14-21 del DL 6 dicembre 2011, n. 2012 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e quantitativo (diminuzione del numero delle province sulla base dei criteri di cui all'art. 17, comma 4, del DL 95/2012 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione con atto legislativo di iniziativa governativa sulla base delle proposte regionali);

- l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) per procrastinare l'attuazione del riordino ha così statuito: *"Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31*

dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge";

- a fronte di tale rinvio del processo di riordino la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere 13 febbraio 2013, n. 44 ha ritenuto che *"risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino, che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare; sotto il profilo letterale, inoltre, si è visto che detto vincolo risultava espressamente adottato in vista di un processo di riordino all'epoca effettivamente in corso, ma che risulta essersi arrestato. Ne deriva che, in carenza di vincoli applicabili all'ente territoriale di riferimento, le facoltà assunzionali (dell'azienda speciale partecipata) potranno sostanzialmente esplicarsi senza limitazioni quantitative, nel rispetto degli altri presupposti di legge."* Diversamente, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con parere 16 aprile 2013, n. 207, ha ritenuto che *"il riordino, pertanto, non sembra essersi arrestato, ma semplicemente sembrerebbe rallentato; conseguentemente, il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, posto a carico delle Province, a parere di questa Sezione, dev'essere considerato in vigore"*, e che, tenuto conto del contrasto interpretativo, dovesse sospendere la pronuncia e rimettere gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza;

- tale incertezza interpretativa in ordine alla vigenza del divieto sancito dall'art. 16, comma 9, del DL 95/2012, comporta l'impossibilità per le province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonostante vi sia la carenza di dotazione organica;

- l'art. 110, comma 3, del D.Lgs 267/2000 sancisce che i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica;

- l'art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001, di applicazione diretta alle Province, cristallizza in cinque anni il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali a contratto;

- l'art. 10, comma 4, del D.Lgs 368/2001 consente la stipulazione con i dirigenti di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, sancendo espressamente che tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 368/2001 (con le preclusioni ivi normate, inerenti i contratti a termine, quali il termine massimo di 36 mesi);

- secondo quanto affermato dall'Aran con nota 21 marzo 2013 n. 2937 e dal Dipartimento della funzione pubblica con nota 19 marzo 2013 n. 13253 per il personale con qualifica dirigenziale *"i limiti quantitativi alla possibilità di assumere con contratto a termine sono fissati in via diretta dalla legge. Per gli stessi dipendenti con qualifica dirigenziale, peraltro, risulta sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione"*.

Pertanto, il Presidente della provincia chiedeva se:

- fosse da considerarsi vigente il divieto di assumere personale a tempo indeterminato (art. 16, comma 9, del DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012) alla luce della mancata conversione del DL 88/2012, nonché della prevista proroga di un anno del periodo transitorio di attuazione delle innovazioni qualitative apportate dal DL 201/2011;

- se, in ogni caso ed onde garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che una Provincia deve assicurare, fosse possibile effettuare la proroga, nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale, degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferiti per la durata di anni tre ex art. 110, comma 1, del DLgs 267/2000 ed in scadenza nel 2013;

- se ed entro quali limiti la proroga suindicata potesse attuarsi anche con riferimento ad un incarico dirigenziale a tempo determinato conferito nel 2010 (in scadenza nel 2013) ai sensi dell'art. 110, comma 2, del DLgs 267/2000.

A seguito di camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2013, la Sezione decideva il rinvio dell'esame della richiesta di parere, in quanto il quesito atteneva a problematiche interpretative rimesse al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione n. 207 del 16 aprile 2013.

Con la nota n. 36075-13 citata in premessa, il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha chiesto il parere della Sezione in ordine al 2° e 3° alinea in quanto ritenuti quesiti indipendenti dalla questione di massima a causa della quale la Sezione ha deciso la sospensione del parere.

Inoltre, considerato che alcuni incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 sono scaduti per decorrenza del termine contrattualmente fissato ed altri, compreso quello a tempo determinato, sono prossimi alla scadenza, il Presidente della Provincia ha chiesto:

- se sia possibile effettuare il rinnovo nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale, degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e scaduti nel 2013;

- se, sempre al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che una Provincia deve assicurare, in un'Amministrazione provinciale in cui solo un quarto della dotazione organica dirigenziale è coperta con contratti a tempo indeterminato, i rinnovi nonché le proroghe degli incarichi conferiti ex art. 110, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del termine di durata legislativamente sancito, possano superare la percentuale del 10% stabilita per gli enti locali dal comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs 267/2000.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

1.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Presidente della Provincia e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, ne ha la rappresentanza legale.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero con altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

L'ambito applicativo di tale nozione va circoscritto ad attività contabili in senso stretto (quali la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'Ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività), senza che si possa allargare la funzione consultiva intestata alla Corte ad *ogni* attività degli enti dotata comunque di riflessi di natura finanziaria-patrimoniale.

L'ambito di operatività dell'azione consultiva della Corte dei Conti è stato, peraltro, ulteriormente delineato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010 del 17 novembre 2010, estendendolo a quesiti "che risultino

connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

La questione posta dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani riguarda l'interpretazione e l'applicazione di norme attinenti il contenimento delle spese di personale ed il regime assunzionale degli enti locali, tematiche rientranti per pacifico orientamento della giurisprudenza contabile nella materia della contabilità pubblica.

Essa si rivolge a comportamenti futuri e, pertanto, non interferisce con procedimenti giurisdizionali in corso.

In definitiva la richiesta di parere è ammissibile.

2. Nel merito.

La questione interpretativa posta dal Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani riguarda la possibilità di prorogare gli incarichi dirigenziali a contratto conferiti per posti in dotazione organica (Art. 110, comma 1, TUEL), anche ove di recente scaduti e, in un caso, fuori dalla dotazione organica (art. 110, comma 2 TUEL), al fine di “garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che la Provincia deve assicurare”, pur sempre nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale.

Inoltre, la Provincia intende sapere se a causa di detti rinnovi e proroghe sia consentito superare la percentuale del 10% al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che una Provincia deve assicurare.

Il quesito è originato da una normativa che, per ragioni contingenti

connesse al grave stato di crisi economica, è da qualche anno fortemente orientata a limitare nelle Pubbliche amministrazioni le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, compresi gli incarichi dirigenziali a contratto. Per le Province, addirittura, l'art. 16, comma 9, del DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (sulla vigenza del quale la Sezione delle autonomie è in procinto di pronunciarsi) ha imposto un netto divieto alle assunzioni a tempo indeterminato, in vista della riduzione e razionalizzazione delle amministrazioni provinciali, che è stata, tuttavia, recentissimamente giudicata costituzionalmente illegittima da parte della Consulta (vedasi comunicato dell'Ufficio stampa della Corte costituzionale del 3 luglio 2013 in merito all'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni della legge 214/2011 e della legge 135/2012).

A giudizio di questa Sezione non esistono antinomie normative nella situazione prospettata.

Difatti, la normativa è chiara nello stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle Province hanno le seguenti limitazioni di carattere formale e procedurale:

- DURATA MASSIMA (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) i contratti di conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono eccedere il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della stipula, che in virtù di quanto previsto dall'art. 51 del TUEL, dura cinque anni. Non si ritiene, in generale, che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorchè l'incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende ininfluyente un eventuale frazionamento dell'incarico dirigenziale per due o più periodi all'interno del periodo di mandato;

- CONTINGENTAMENTO NUMERICO (art. 19, comma 6-quater, del

D.Lgs 165/2001 e 110, comma 2, del TUEL)

Il numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110, comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque), fatta salva la possibilità, transitoriamente in deroga al limite del 10% e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2 marzo 2012 (entrata in vigore dell'art. 4-ter, comma 13, del DL 2 marzo 2012, n. 16 che ha sostituito il comma 6-quater allora vigente) e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti dovevano adottare atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

Il numero complessivo degli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2, del TUEL) non può superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità;

- ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE E DI DISSESTO (Art. 110, comma 4) Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE SUPERIORE AL 50% (art. 76, comma 7, del DL 112/2008);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' (art. 48, comma 1, del D.Lgs 198/2006);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009 PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON CONVENZIONI OVVERO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art 9, comma 28, DL 78 2010) non valido per gli incarichi dirigenziali a contratto in dotazione organica ex art. 110, comma 1, come ha avuto modo di precisare la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR dell'11 luglio 2012;

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO DELL'ANNO PRECEDENTE O RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE (art. 76, comma 4, del DL. 78/2010 convertito in legge 133/2008);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE ALLE SPESE DI PERSONALE (art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NEL TRIENNIO PRECEDENTE (art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001);

- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001).

Posta questa schematica ricostruzione dei limiti assunzionali, occorre segnalare che la norma fissata dall'art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs 165/2001 appare stabilire la disciplina adatta a regolare il caso di specie.

Si fa riferimento, in particolare, al contingentamento percentuale dei contratti ex art. 110, comma 1 (che non possono essere superiori al 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo

indeterminato). Solo in questo ambito è possibile rinnovare i contratti in essere. Difatti, non appare applicabile la disciplina transitoria che consente il rinnovo *una tantum*, in quanto gli incarichi in argomento sono scaduti o in scadenza nel 2013, mentre la condizione posta dalla norma era che gli stessi fossero in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

L'ulteriore condizione, da dimostrare ed esplicitare nel provvedimento, dell'indispensabilità al corretto svolgimento delle funzioni essenziali della Provincia, è necessaria ma non sufficiente per il rinnovo dei contratti di conferimento ex art. 110, comma 1, del TUEL. Questo assunto si ricava implicitamente dallo stesso dettato del comma 6-quater, che richiede tale condizione, congiuntamente al termine di scadenza nel 2012 dei contratti in essere alla data del 2 marzo 2012 (entrata in vigore dell'art. 4-ter, comma 13, del DL 2 marzo 2012, n. 16 che ha sostituito il comma 6-quater allora vigente), al fine di consentire il rinnovo degli incarichi, indicando, perciò, che la stessa da sola non è in grado di giustificare il protrarsi del ricorso a detti incarichi da parte dell'amministrazione.

La Sezione è consapevole che la normativa, nel manifestare il disfavore per le tipologie di lavoro a termine o flessibile negli enti locali in generale richiedendo espressamente l'adozione di atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di contingentamento, congiuntamente alla disposizione di carattere speciale dell'art. 16, comma 9, del DL 95/2012 valevole per le amministrazioni provinciali che, invece, blocca le assunzioni a tempo indeterminato, ha finora precluso all'ente ogni possibilità di coprire in maniera stabile i posti dirigenziali in organico ed assicurare la stabilità dei servizi.

Purtuttavia, si ritiene che, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della normativa sul riordino delle Province, l'art. 16, comma 9, del DL. 95/2012 risulti implicitamente abrogato, nonostante non sia stato colpito direttamente dalla pronuncia di incostituzionalità, in

quanto sono venuti meno i presupposti giuridici che giustificavano l'efficacia, rafforzando quell'orientamento già espresso nel parere n. 44 del 13 febbraio 2013 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e citato dalla Provincia.

Diversa sorte colpisce il contratto extra dotazione organica, che, come chiarito dalla Sezione delle autonomie, non appare travolto dalla novella normativa sul contingentamento numerico. Pertanto, si ritiene che lo stesso possa essere rinnovato osservando gli ulteriori limiti, ed in particolare quello di durata del mandato della carica elettiva di Presidente della Provincia.

P.Q.M.

Nei termini sovra esposti è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto, al Presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2013.

Il relatore
F.to Luca Fazio

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 5 luglio 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo